

Però i sanitari che abbiano qualità di impiegato iscritto in un ruolo organico di una pubblica amministrazione dello Stato, o delle provincie o dei comuni, sono soggetti all'eventuale disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio; esclusa ogni ingerenza dell'Ordine stesso nei rapporti dei sanitari con le pubbliche amministrazioni.

(È approvato).

Art. 4.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento da un albo all'altro colle modalità che saranno determinate nel regolamento.

(È approvato).

Art. 5.

La iscrizione in ciascun albo è subordinata al pagamento da parte degli iscritti di un contributo annuo per le spese di funzionamento del rispettivo Ordine, il quale contributo non potrà eccedere le lire 25.

(È approvato).

Art. 6.

Ciascuno degli Ordini provinciali elegge, al principio di ciascun biennio, fra i propri componenti a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto il proprio Consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli iscritti nell'albo sono meno di trenta, e di sette membri se gli iscritti superano quel numero.

(È approvato).

Art. 7.

In ogni provincia del Regno i presidenti dei tre Ordini sono membri di diritto del Consiglio sanitario provinciale, nella provincia ove ha sede l'Ordine.

Qui viene l'aggiunta dell'onorevole Celli di cui do lettura:

« Un rappresentante di ciascuno dei tre Ordini, eletto dai presidenti dei rispettivi Ordini del Regno, fa parte di diritto del Consiglio superiore di sanità ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

CELLI. Pregherei di togliere le parole « di diritto » nell'aggiunta dell'articolo 7, in modo che rimanga soltanto: « fa parte del Consiglio superiore di sanità », perchè un maestro di diritto costituzionale mi ha insegnato ora che è superfluo aggiungere questa espressione « di diritto ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

LUZZATTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Accetto volentieri che

si tolgano le parole « di diritto », poichè potrebbero sembrare troppo presuntuose.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7 con l'aggiunta dell'onorevole Celli, modificata d'accordo col presidente del Consiglio.

(È approvato).

Art. 8.

Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) di compilare e tenere in corrente colle necessarie variazioni l'albo dell'Ordine, e di pubblicarlo al principio di ogni anno, dandone notificazione all'Autorità giudiziaria ed alle Autorità amministrative;

b) di vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine;

c) di reprimere in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, fatte salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) di interporre, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e cliente, per ragione di spese, di onorari, o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza, ed, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

e) di amministrare i proventi dell'Ordine e provvedere alle spese di funzionamento, compilando il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna gestione annuale.

L'onorevole Pietravalle ha dichiarato che si accontenta della dichiarazione che delle sue proposte sarà tenuto conto nel regolamento.

L'onorevole Queirolo ha presentato il seguente emendamento:

Art. 8.

Dopo il comma e) aggiungere:

L'Ordine dei medici per le materie contemplate sotto le lettere c e d; ha pure uguale giurisdizione sulle esercenti la professione di levatrici.

L'onorevole Queirolo insiste?

QUEIROLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine è ammesso ricorso alla adunanza generale dell'Ordine stesso.